

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e finalità)

L'Associazione Professionale Insegnanti di Discipline Giuridiche e Economiche (**APIDGE**) non ha fini di lucro, adotta per tutte le sue attività i principi generali che ispirano la Costituzione italiana e il codice civile e, premesso che tali discipline sono da considerare tipiche e altamente professionalizzanti per l'offerta formativa degli istituti superiori di secondo grado, persegue le seguenti finalità:

- Favorire i rapporti professionali degli insegnanti di discipline giuridiche economiche per mantenere vivo ed operante il senso della responsabilità didattica e della solidarietà culturale e professionale
- Promuovere l'aggiornamento scientifico e la formazione didattica degli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche
- Favorire i rapporti con gli insegnanti delle altre discipline, anche attraverso incontri, seminari, convegni
- Promuovere la ricerca e l'innovazione didattica al fine di rendere più motivato, più efficace e responsabile l'insegnamento delle discipline stesse
- Promuovere la conoscenza della Costituzione Italiana e favorire l'attività esperienziale dell'educazione alla cittadinanza anche con innovazioni metodologiche didattiche
- Mantenere i contatti e gli scambi di esperienze con analoghe associazioni italiane e di altri paesi, con particolare riguardo per quelli che sono membri dell'Unione europea
- Istituire e mantenere rapporti con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, con altri Ministeri, con le istituzioni italiane al fine di dare piena dignità e rilievo a tali discipline nell'ambito dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e valorizzare al meglio le professionalità chiamate ad insegnarle
- Organizzare specifiche attività di formazione e di aggiornamento rivolte agli insegnanti, anche d'intesa con enti ed associazioni che ne condividono gli obiettivi.

Articolo 2 (Sede)

La Sede dell'Associazione è presso l'A.P.E.F., Via Dalmazia 29, CAP 00198 a Roma.

Articolo 3 (Membri dell'Associazione)

Possano essere membri dell'Associazione:

- come Soci Effettivi, gli insegnanti di discipline giuridiche economiche
- come Soci sostenitori gli insegnanti di discipline affini, i cultori e i simpatizzanti delle discipline del sistema pubblico integrato, associazioni e enti pubblici e privati

I Soci hanno il diritto e l'obbligo di concorrere al conseguimento degli scopi dell'Associazione, partecipando alle attività e versando la quota annuale.

Articolo 4 (Sezioni)

L'Associazione è costituita in Sezioni regionali, che possono articolarsi nel loro ambito territoriale in Sezioni provinciali, previa delibera del Direttivo Nazionale espressa a maggioranza assoluta

Articolo 5 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di iscrizione e da altri contributi dei soci
- eventuali contributi o donazioni di soggetti pubblici e privati
- eventuali eccedenze patrimoniali non impiegate in attività sociali

Articolo 6 (Anno sociale)

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 7 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Direttivo Nazionale
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario Generale
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese legittimamente sostenute per conto dell'Associazione, compatibilmente con lo stato del bilancio.

Articolo 8 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione del Convegno nazionale, ed è valida in prima convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti. È costituita legalmente con l'elezione di un presidente e di un segretario verbalizzante.

Ad essa compete:

- l'elezione del Direttivo Nazionale e dei Revisori dei Conti
- l'approvazione della relazione presentata dal Presidente e del bilancio consuntivo
- la formulazione di proposte per il programma di attività dell'anno successivo
- le modifiche dello Statuto con la presenza almeno del 60% dei soci
- l'espulsione di Soci che perseguono finalità e orientamenti in contrasto con quelli dell'Associazione

La convocazione dell'Assemblea è indetta dal Presidente o da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota annuale

Articolo 9 (Direzione Nazionale)

Il Direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Il Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Alcune riunioni possono tenersi anche per via telematica, ma le deliberazioni vanno prese sempre con maggioranza di voti validamente espressi in presenza.

Il Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Direttivo Nazionale possono partecipare, su invito del Presidente, persone la cui consulenza sia ritenuta utile per particolari finalità.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la composizione del Direttivo Nazionale si riduca nel numero dei suoi membri, si procede all'integrazione mediante cooptazione.

Al Direttivo Nazionale compete:

- la predisposizione del programma annuale delle attività sociali
- il coordinamento delle attività delle Sezioni e la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie
- la ratifica dell'elezione dei Consigli Regionali
- la promozione dei Convegni nazionali
- la promozione di manifestazioni a livello nazionale
- la delibera in materia di spese straordinarie
- la Direzione Nazionale può delegare alcune sue funzioni ad un Comitato ristretto, formato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere

Decade dalla carica di membro del Direttivo Nazionale chi non partecipa a tre sedute consecutive senza addurre a giustificazione legittimi impedimenti.

Articolo 10 (Presidente)

Il Presidente è eletto tra i membri del Direttivo Nazionale ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede le riunioni del Direttivo Nazionale, convoca l'Assemblea dei Soci e dà esecuzione alle deliberazioni adottate; presenta ogni anno all'Assemblea dei Soci una relazione sulla vita dell'Associazione; previa delibera e approvazione del Direttivo e vigila sull'osservanza dello Statuto. In caso d'impedimento è

sostituito dal Vicepresidente. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, il Direttivo Nazionale procede alla nomina di un nuovo Presidente

Articolo 11
(Segretario Generale)

Il Segretario Generale è nominato dal Direttivo Nazionale. Collabora strettamente con il Presidente, conserva gli atti amministrativi, organizza e gestisce l'attività della Direzione Nazionale, redige i verbali delle sedute della Direzione Nazionale, cura i rapporti con i segretari delle Sezioni, tiene aggiornato l'elenco dei soci e l'albo dei Consigli regionali e provinciali. Ha funzione di convalida e ratifica delle disposizioni prese dal presidente.

Articolo 12
(Tesoriere)

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote versate dai Soci alla sede centrale, nonché di eventuali quote per manifestazioni promosse dall'Associazione, e a tutte le operazioni connesse; al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie; alla tenuta dei libri contabili e a tutti gli adempimenti di legge; alla predisposizione dei rendiconti finanziari da sottoporre all'approvazione del Direttivo Nazionale dell'Assemblea dei Soci; alla trasmissione di tutti gli atti contabili per le operazioni di competenza ai Revisori dei Conti.

Articolo 13
(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno per il controllo dei rendiconti finanziari, su cui è tenuto a riferire all'Assemblea con osservazioni e proposte, in ordine alla loro approvazione.

Articolo 14
(Sezioni e Consigli regionali e provinciali)

La costituzione e la vita sociale si esprime anche su base territoriale e deve rispecchiare fedelmente criteri e regole definiti su base nazionale. Ogni nuova sezione deve essere approvata dal Direttivo Nazionale.

Articolo 15
(Quota sociale)

La quota annuale di associazione è uguale per tutti i Soci effettivi, essa ha diritto a partecipare a tutte le attività organizzate in sede nazionale, regionale e provinciale.

I soci sostenitori pagano una quota fissata dal Direttivo Nazionale e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 16
(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 17
(Modifiche di Statuto)

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di due terzi dei votanti. Quanto non è contemplato nello Statuto è oggetto del Regolamento, che viene predisposto e modificato dal Direttivo Nazionale. Mediante il Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento dell'Associazione nelle sue varie attività. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Direttivo Nazionale assumere di volta in volta le necessarie deliberazioni.

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.